

Prot. n.142/09

Roma, 06 maggio 2009

A tutti i Dirigenti Sindacali CONFESAL-UNSA Beni Culturali

A tutte le R.S.U. CONFESAL-UNSA Beni Culturali

A tutti i lavoratori del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

LORO SEDI

COMUNICATO N. 31/09

QUANTE INFORMAZIONI...

Oggi, alle ore 12.00, si è svolta l'informativa dell'Amministrazione sui seguenti argomenti:

1. procedure di riqualificazione - passaggi dall'area B alla posizione economica C1;
2. orari di apertura al pubblico come da rilevazione avviata;
3. primi risultati Apertura 1° maggio (*extra o.d.g.*).

L'informativa si è svolta a Tavoli congiunti con la presenza di tutte le OO.SS. ed è iniziata con la comunicazione dei primi dati, a consuntivo, dell'affluenza dei visitatori alla **Apertura straordinaria del 1° maggio 2009** con tanto di specifica dei siti aperti, delle unità di personale coinvolto e del costo (definito contenuto dalla stessa Recchia) che si aggira sui 987.088,95 euro.

Da parte sindacale, abbiamo tenuto a precisare che il costo per la realizzazione del Progetto può senz'altro 'ritenersi contenuto' **se si considera che** il personale è stato pagato con i soldi loro, ossia del F.U.A. Comunque, è stata apprezzata l'azione dell'Amministrazione che ha disposto su tutto il territorio nazionale l'apertura dei siti con ingresso simbolico ad 1 euro.

Per quanto riguarda il punto relativo alle **procedure di riqualificazione - passaggi dall'area B alla posizione economica C1**, la dott.ssa Recchia ha fatto presente che **per l'Amministrazione la difficile fase di stallo è dovuta a tutta una serie di considerazioni, presentando una dettagliata e completa relazione che, qui di seguito, riportiamo in sintesi (in allegato invece, riportiamo il testo integrale della Relazione svolta):**

- a seguito dei numerosi ricorsi presentati dal personale escluso dai percorsi formativi a seguito della verifica dei requisiti del bando (**segnatamente al requisito dell'anzianità minima richiesta**, di cui all'accordo e ai bandi) che derivano direttamente dal CCNL 1998-2001, art. 15. Pertanto Il bando non poteva dunque prescindere;
- all'intreccio con la contestuale procedura di riqualificazione all'interno della stessa area B che ha visto **situazioni individuali e collettive difformi e ritenute inique da parte dei ricorrenti, quali:**
 1. Dipendenti ammessi;
 2. Dipendenti esclusi perché pur in possesso dei requisiti al momento del bando lo hanno poi perso a seguito della riqualificazione all'interno dell'area B;
 3. Dipendenti esclusi perché, essendosi riqualificati in B2 e B3 con decorrenza giuridica dicembre 2006, al momento del bando non avevano ancora l'anzianità richiesta per le posizioni B2 e B3 e non avevano più l'anzianità richiesta per le posizioni di partenza (B1 o B2);
 4. Dipendenti che, attenendosi correttamente al bando ed essendosi riqualificati nelle posizioni B2 e B3 a partire da dicembre 2006, non hanno presentato la domanda;
- al passaggio d'area che si è configurato, indipendentemente dagli accordi sindacali, **come un vero e proprio concorso interno** (tale circostanza ha per esempio limitato il numero dei posti concessi, in misura del 50% di quanto richiesto (460 invece di 920), il che non corrisponde né alle aspettative dei dipendenti né – oggi – al fabbisogno dell'Amministrazione);
- alle commissioni territoriali costituite per lo svolgimento della procedura che **non presentano la composizione richiesta dal D.P.R. 487/1994** per i concorsi di accesso alla terza area (già qualifica VII), in quanto i presidenti non sono Dirigenti e i membri non sono qualificati come esperti;
- oggi, alla riduzione degli assetti organizzativi, secondo l'art. 72 del D.L. 112/2008 (poi legge 133/2008), che ha costretto l'Amministrazione a **riconsiderare la propria pianta organica, con una riduzione di 1812 unità** (dalle 23.044 del DPR 233/2007 alle 21.232 unità del nuovo D.P.R. di riorganizzazione, in corso di approvazione);
- al nuovo sistema classificatorio, che in II area **prevede due ulteriori posizioni economiche rispetto a quelle precedenti**, cioè le posizioni F5 e F6, renderà possibile l'avvio di un processo di progressione all'interno della medesima II area che in parte potrà sanare gli scompensi derivanti alle attuali posizioni apicali dell'area (già B3 e B3s) dallo svolgimento di tutte le procedure di riqualificazione, incluso questa relativa al passaggio tra le aree.

Tutte queste considerazioni hanno visto, e vedono, coinvolti diversi soggetti interessati, quali:

1. Amministrazione Centrale DG OIF – Servizio IV
2. Direzioni regionali
3. Ricorrenti e loro legali
4. Avvocature distrettuali
5. Avvocatura generale
6. Tribunali Amministrativi Regionali
7. Consiglio di Stato

Pertanto, lo stato del contenzioso è il seguente:

- Nessun T.A.R. ancora si è pronunciato nel merito.
- Nella maggior parte dei ricorsi i T.A.R. hanno richiesto la misura cautelare, ordinando all'Amministrazione di ammettere con riserva i ricorrenti al percorso formativo.
- Le Avvocature distrettuali hanno comunicato di voler assumere posizioni che si rivelano differenti (es. Avvocatura Umbria e Avvocatura Abruzzo ritengono di non appellare le istanze cautelari ma di formulare istanza di prelievo per accelerare la discussione del merito). Tutte però hanno escluso l'opportunità di appellare le ordinanze cautelari. L'avvocatura Distrettuale di Napoli ha richiesto il "Regolamento di competenza" che però è stato rigettato dal Consiglio di Stato per difetto di integrazione di contraddittorio.
- **L'11 febbraio 2009 l'Amministrazione ha richiesto parere all'Avvocatura Generale dello Stato circa l'opportunità e le modalità per proseguire l'iter del contenzioso ma ancora non vi è stata risposta.**

Di conseguenza, questi possono essere i POSSIBILI SCENARI:

- a) eseguire le ordinanze dei TAR e ammettere i soli ricorrenti con sentenza favorevole ai percorsi formativi; quindi aspettare i giudizi di merito dei ricorsi per proseguire con le graduatorie e le prove concorsuali;**

CONTROINDICAZIONI:

- disparità di trattamento con i pochi ricorrenti con sentenza sfavorevole e con i dipendenti che non hanno presentato la domanda;
- scelta non risolutiva in quanto, per completare la procedura, è subordinata ai giudizi di merito;

- b) ammettere ai percorsi formativi, per parità di trattamento, anche i (pochi) ricorrenti con sentenza sfavorevole e restare in attesa dei giudizi di merito prima di proseguire con le graduatorie e le prove concorsuali;**

CONTROINDICAZIONI:

- disparità di trattamento con i dipendenti che non hanno presentato la domanda;
- scelta non risolutiva in quanto, per completare la procedura, la scelta è subordinata ai giudizi di merito;

- c) tenere sospesa la procedura formativa, formulare l'istanza di prelievo per la fissazione del merito con contestuale riunione dinanzi al TAR Lazio di tutti i giudizi dovunque pendenti e regolarsi di conseguenza;**

CONTROINDICAZIONI:

- in caso di soccombenza (che nessuno può escludere, anzi parrebbe ipotizzabile il contrario) l'Amministrazione sarà costretta ad annullare tutta la procedura nonché a risarcire i ricorrenti che hanno già avuto sentenze favorevoli; i rischi dello annullamento sono molto seri;
- le procedure si dilatano ulteriormente; non è prevedibile alcun orizzonte temporale ragionevole, con conseguenze dannose per l'Amministrazione e per gli stessi dipendenti (gli attuali ammessi ma anche gli altri);

- d) riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, con una specificazione che i requisiti di anzianità (9, 7 e 5 anni rispettivamente in B1, B2 e B3) si intendono come requisiti posseduti in assoluto dal candidato e non necessariamente posseduti al momento della domanda (data che resta comunque fissata dal bando del 24 luglio 2007);**

CONTROINDICAZIONI:

- in pratica si aprirebbe a quasi tutti i dipendenti dell'area B, appartenenti ai profili interessati, la possibilità di concorrere per l'accesso alla III area. I dipendenti interessati sono 6.000, nei vari profili. Infatti dai dati di consuntivo 2008 il personale in servizio della seconda area è il seguente:

II AREA	F3-F4	F2	F1	
ASSISTENTE VIGILIANZA SICUREZZA ED ACCOGLIENZA	2.981	2.082	3.308	8.371
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	2.402	826	365	3.593
ASSISTENTE TECNICO SCIENTIFICO	1.654	236	358	2.248
ASSISTENTE INFORMatico	168			168
TOTALI				14.380
TOTALI ammissibili al passaggio d'area				6.009

- ciò produrrebbe una valutazione del requisito dell'anzianità praticamente uguale per tutti (quasi tutti infatti raggiungerebbero i 27 punti dati all'anzianità). Non sarebbe inoltre possibile ricostituire un sistema di valorizzazione dei requisiti culturali e della preparazione dei dipendenti. Tutto ciò contrasta con le decisioni della Corte Costituzionale (n. 1/99 e n. 194/2002) che hanno affermato l'illegittimità delle riserve basate sul criterio dell'anzianità in mancanza del prescritto titolo di studio. Ciò produrrebbe altresì notevolissime criticità organizzative per gestire in tempi ragionevoli il concorso; infatti i tempi dovrebbero essere contenuti, in ossequio al principio della concentrazione dei lavori per la continuità dell'azione amministrativa e per la sua imparzialità. È infatti evidente che un concorso i cui lavori siano protratti per un lungo periodo può essere viziato, proprio per il decorso del tempo, per la evidente carenza dei principi di unitarietà e omogeneità nella valutazione delle prove.

Quindi, l'Amministrazione non può continuare lo svolgimento delle attuali procedure concorsuali così come sono state avviate.

Perciò, l'Amministrazione, a seguito dei suddetti possibili scenari e dopo una serie di riflessioni (che al momento le omettiamo, dato che le potete trovare nella Relazione allegata) **ha individuato i seguenti passi operativi:**

- a) **ricostituire le commissioni;**
- b) **riaprire i termini per le domande, con i requisiti fissati alla data del primo bando, e prevedere l'ammissione al concorso con il requisito della cosiddetta "anzianità d'area", purché posseduti alla data del primo bando. La riapertura dei termini lascia immutato il sistema di valutazione dell'anzianità nei diversi livelli della area (ex B1, B2, B3) così come il peso dei diversi titoli;**
- c) **iniziare dal 15 giugno 2009 i percorsi formativi per tutti, con modalità più speditive da concordare con le OO SS, con l'obiettivo di chiudere la formazione entro il 31 ottobre 2009;**
- d) **procedere alle prove orali con l'obiettivo di completare la procedura entro aprile 2010.**

Di conseguenza, l'attività di cui al punto c) è immediatamente operativa, anche se la decisione definitiva è subordinata ad un

ulteriore indispensabile confronto con gli organi di consulenza giuridica e con l'Avvocatura Generale, su preciso invito dei suddetti organi.

In conclusione, già dalla prossima riunione ci aspettiamo la definizione formale delle posizioni e procedure prospettate oggi dall'Amministrazione.

Infine, in merito all'informativa sugli **orari di apertura al pubblico**, a cui dovrà seguire la relativa Contrattazione in relazione alle **attuali Forze lavoro / Obiettivi**, l'Amministrazione ci ha presentato preventivamente una rilevazione che ha riguardato:

- 140 Archivi di Stato e sedi staccate
- 47 Biblioteche
- 426 Musei e Aree archeologiche

mettendo in evidenza una situazione molto disomogenea per settori, per aree territoriali, per tipologie di istituto, per periodo dell'anno (estivo/invernale, solo per musei e aree archeologiche) e riportando – al momento – alcuni indicatori sugli Istituti con apertura di 11 ore (o più) in almeno un giorno della settimana

Archivi (17)

Biblioteche (15)

Musei e Aree archeologiche (invernale) 109

Musei e Aree archeologiche (estivo) 135

evidenziando che 260 sono i Musei e Aree archeologiche che registrano meno di 10.000 visitatori l'anno ???

Vedremo gli ulteriori sviluppi e, come sempre, sarà nostra cura tenervi informati.
I più cordiali saluti.

LA SEGRETERIA NAZIONALE

Qui di seguito si riporta il testo integrale della Relazione della dott.ssa Recchia, relativo all'**Informativa dell'Amministrazione sui passaggi d'area.**



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, L'INNOVAZIONE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LE RELAZIONI SINDACALI

INFORMATIVA

Oggetto: procedura per il passaggio dalla area B alla posizione economica C1, avviata con l'accordo Amministrazione - OO.SS. del 13 luglio 2007

La procedura in oggetto si trova in una difficile fase di stallo a seguito dei numerosi ricorsi presentati da personale escluso dai percorsi formativi a seguito della verifica dei requisiti del bando, segnatamente il requisito dell'anzianità richiesta (9 anni in B1, 7 anni in B2, 5 anni in B3).

SITUAZIONE PREGRESSA

1. la previsione dell'anzianità minima, di cui all'accordo e ai bandi, deriva direttamente dal CCNL 1998-2001, art. 15. Il bando non se ne poteva dunque discostare;
2. la suddetta procedura si è intrecciata con la contestuale procedura di riqualificazione all'interno della stessa area B. Ciò ha determinato situazioni individuali e collettive difformi e ritenute inique da parte dei ricorrenti che erano in possesso dei requisiti al momento del bando e poi hanno perso il requisito a seguito della riqualificazione all'interno dell'area B e sono stati di conseguenza esclusi; vi sono inoltre ricorrenti che, essendosi riqualificati in B2 e B3 con decorrenza giuridica dicembre 2006, al momento del bando non avevano **ancora** l'anzianità richiesta per le posizioni B2 e B3 e non avevano **più** l'anzianità richiesta per le posizioni di partenza (B1 o B2); ciononostante hanno presentato la domanda e sono stati di conseguenza esclusi. Vi è infine una terza tipologia di dipendenti che, attenendosi correttamente al bando ed essendosi riqualificati nelle posizioni B2 e B3 a partire da dicembre 2006, non hanno presentato la domanda.
3. il passaggio d'area si è configurato, indipendentemente dagli accordi sindacali, come un vero e proprio concorso interno; tale circostanza ha per esempio limitato il numero dei posti concessi, in misura del 50% di quanto richiesto (460 invece di 920), il che non corrisponde né alle aspettative dei dipendenti né al fabbisogno dell'Amministrazione. Corrisponde invece alla norma che impone, per ottenere l'autorizzazione a bandire procedure per il passaggio d'area, di mettere a disposizione di concorsi esterni un ugual numero di posti riservati agli interni.
4. Le commissioni territoriali costituite per lo svolgimento della procedura non presentano la composizione richiesta dal D.P.R. 487/1994 per i concorsi di accesso alla terza area (già qualifica VII), in quanto i presidenti non sono Dirigenti e i membri non sono qualificati come esperti. Ciò introduce nell'intera procedura un'alea di non trascurabile entità, di cui



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

l'Amministrazione deve tener conto anche alla luce di recenti ricorsi e sentenze concernenti proprio la composizione di Commissioni di concorso che hanno riguardato altre procedure concorsuali.

5. La riduzione degli assetti organizzativi, secondo l'art. 72 del D.L. 112/2008 (poi legge 133/2008), ha costretto l'Amministrazione a riconsiderare la propria pianta organica, con una riduzione di 1812 unità (dalle 23.044 del DPR 233/2007 alle 21.232 unità del nuovo D.P.R. di riorganizzazione, in corso di approvazione). Ciò rende oltremodo difficile ipotizzare a breve un aumento dei posti da destinare al passaggio tra le aree. Impone anzi una ulteriore rimodulazione rispetto al quadro del nuovo D.P.R. (diminuire posti in II area e aumentare di posti in III area) per poter fare gli inquadramenti a conclusione della procedura già avviata.
6. Il nuovo sistema classificatorio, che in II area prevede due ulteriori posizioni economiche rispetto a quelle precedenti, cioè le posizioni F5 e F6, renderà possibile l'avvio di un processo di progressione all'interno della medesima II area che in parte potrà sanare gli scompensi derivanti alle attuali posizioni apicali dell'area (già B3 e B3s) dallo svolgimento di tutte le procedure di riqualificazione, incluso questa relativa al passaggio tra le aree.

STATO DEL CONTENZIOSO

- Nessun T.A.R. ancora si è pronunciato nel merito.
- Nella maggior parte dei ricorsi i T.A.R. hanno richiesto la misura cautelare, ordinando all'Amministrazione di ammettere con riserva i ricorrenti al percorso formativo. In pochi casi (TAR Basilicata, TAR Emilia) il giudice ha accolto il ricorso annullando il provvedimento di esclusione e condannando l'Amministrazione (TAR Basilicata) al pagamento delle spese di giudizio; in questo caso l'Avvocatura Distrettuale ha chiesto all'Avvocatura Generale di interporre appello al Consiglio di Stato ma la stessa Avvocatura Generale non ha accettato questa richiesta e pertanto l'appello non è stato interposto; in pochissimi altri casi (TAR Sardegna) il giudice di primo grado ha ritenuto di rigettare l'istanza cautelare.
- Le Avvocature distrettuali hanno comunicato di voler assumere posizioni che si rivelano differenti (es. Avvocatura Umbria e Avvocatura Abruzzo ritengono di non appellare le istanze cautelari ma di formulare istanza di prelievo per accelerare la discussione del merito). **Tutte però hanno escluso l'opportunità di appellare le ordinanze cautelari.** L'avvocatura Distrettuale di Napoli ha richiesto il "Regolamento di competenza" che però è stato rigettato dal Consiglio di Stato per difetto di integrazione di contraddittorio.
- L'11 febbraio 2009 l'Amministrazione ha richiesto parere all'Avvocatura Generale dello Stato circa l'opportunità e le modalità per proseguire l'iter del contenzioso ma ancora non vi è stata risposta.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

POSSIBILI SCENARI

Le differenti modalità di prosecuzione dell'iter della procedura sembrano essere le seguenti (in corsivo le controindicazioni):

- a) eseguire le ordinanze dei TAR e ammettere i soli ricorrenti con sentenza favorevole ai percorsi formativi; quindi aspettare i giudizi di merito dei ricorsi per proseguire con le graduatorie e le prove concorsuali;
 - *disparità di trattamento con i pochi ricorrenti con sentenza sfavorevole e con i dipendenti che non hanno presentato la domanda;*
 - *scelta non risolutiva in quanto, per completare la procedura, è subordinata ai giudizi di merito;*

- b) ammettere ai percorsi formativi, per parità di trattamento, anche i (pochi) ricorrenti con sentenza sfavorevole e restare in attesa dei giudizi di merito prima di proseguire con le graduatorie e le prove concorsuali;
 - *disparità di trattamento con i dipendenti che non hanno presentato la domanda;*
 - *scelta non risolutiva in quanto, per completare la procedura, la scelta è subordinata ai giudizi di merito;*

- c) tenere sospesa la procedura formativa, formulare l'istanza di prelievo per la fissazione del merito con contestuale riunione dinanzi al TAR Lazio di tutti i giudizi dovunque pendenti e regolarsi di conseguenza;
 - *in caso di soccombenza (che nessuno può escludere, anzi parrebbe ipotizzabile il contrario) l'Amministrazione sarà costretta ad annullare tutta la procedura nonché a risarcire i ricorrenti che hanno già avuto sentenze favorevoli; i rischi dell'annullamento sono molto seri.*
 - *le procedure si dilatano ulteriormente; non è prevedibile alcun orizzonte temporale ragionevole, con conseguenze dannose per l'Amministrazione e per gli stessi dipendenti (gli attuali ammessi ma anche gli altri);*

- d) riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, con una specificazione che i requisiti di anzianità (9, 7 e 5 anni rispettivamente in B1, B2 e B3) si intendono come requisiti posseduti in assoluto dal candidato e non necessariamente posseduti al momento della domanda (data che resta comunque fissata dal bando del 24 luglio 2007);
 - *in pratica si aprirebbe a quasi tutti i dipendenti dell'area B, appartenenti ai profili interessati, la possibilità di concorrere per l'accesso alla III area. I dipendenti interessati sono 6.000, nei vari profili. Infatti dai dati di consuntivo 2008 il personale in servizio della seconda area è il seguente:*



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

II AREA	F3-F4	F2	F1	
ASSISTENTE VIGILIANZA SICUREZZA ED ACCOGLIENZA	2981	2082	3308	8371
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	2402	826	365	3593
ASSISTENTE TECNICO SCIENTIFICO	1654	236	358	2248
ASSISTENTE INFORMATICO	168			168
TOTALI				14.380
TOTALI ammissibili al passaggio d'area				6.009

- *Ciò produrrebbe una valutazione del requisito dell'anzianità praticamente uguale per tutti (quasi tutti infatti raggiungerebbero i 27 punti dati all'anzianità). Non sarebbe inoltre possibile ricostituire un sistema di valorizzazione dei requisiti culturali e della preparazione dei dipendenti. Tutto ciò contrasta con le decisioni della Corte Costituzionale (n. 1/99 e n. 194/2002) che hanno affermato l'illegittimità delle riserve basate sul criterio dell'anzianità in mancanza del prescritto titolo di studio. Ciò produrrebbe altresì notevolissime criticità organizzative per gestire in tempi ragionevoli il concorso; infatti i tempi dovrebbero essere contenuti, in ossequio al principio della concentrazione dei lavori per la continuità dell'azione amministrativa e per la sua imparzialità. E' infatti evidente che un concorso i cui lavori siano protratti per un lungo periodo può essere viziato, proprio per il decorso del tempo, per la evidente carenza dei principi di unitarietà e omogeneità nella valutazione delle prove.*

In ogni caso è necessario ricostituire Commissioni legittime ai sensi del D.P.R. 487/1994.

E' certo dunque che l'Amministrazione non può continuare lo svolgimento delle attuali procedure concorsuali così come sono state avviate.

RIFLESSIONI DELL' AMMINISTRAZIONE

E' interesse dell'Amministrazione risolvere al più presto le problematiche connesse alla procedura del passaggio dall'area B all'area C – pos. C1.

Considerato lo stato della situazione, la soluzione impone un ripensamento di alcune scelte che sono state fatte nel passato, certamente in ossequio al dettato normativo del CCNL (quindi al momento non potevano essere diverse).

Tali scelte sono dunque da riconsiderare, alla luce non solo del contenzioso ma anche, forse in misura più rilevante, alla luce delle modifiche intervenute sia negli assetti organizzativi del Ministero che nel sistema classificatorio, modifiche che all'epoca non erano prevedibili e quindi non avrebbero potuto improntare le scelte medesime.

Inoltre, e non secondariamente, l'Amministrazione deve porre rimedio all'illegittimità delle Commissioni a suo tempo costituite.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

L'Amministrazione peraltro è assolutamente convinta che l'intera procedura debba essere improntata all'effettiva valorizzazione della competenza e delle capacità professionali, che non sono necessariamente espresse dall'anzianità di servizio, in stretta adesione sia al dettato del CCNL sia alla copiosa giurisprudenza, anche della Suprema Corte, sull'argomento.

La III area, già area C, rappresenta un punto di forza della struttura del personale di questo Ministero; in essa sono presenti le professionalità tecniche che caratterizzano il MiBAC nonché le professionalità amministrative che sono quelle in grado di svolgere, nei differenti uffici e aree territoriali, l'immenso lavoro gestionale collegato allo svolgimento dei compiti di tutela, conservazione e valorizzazione. Tanto è vero che, nel concorso esterno bandito a luglio 2008, i requisiti culturali richiesti per l'accesso alla III area sono stati molto elevati.

Nell'espletamento della procedura del passaggio d'area occorre dunque tener conto di tale realtà, e le scelte conseguenti devono temperare gli obiettivi dell'Amministrazione con le legittime aspettative del personale, soprattutto di quello apicale, dell'ex area B.

Occorre considerare la singolarità della procedura avviata, che prevede una sorta di preselezione allorché si è individuato un numero preciso (4 volte il numero dei posti messi a concorso) e limitato degli ammessi a sostenere le prove, pur avendone i requisiti.

A tal fine si individuano i seguenti **passi operativi**:

- a) ricostituire le commissioni
- b) riaprire i termini per le domande, con i requisiti fissati alla data del primo bando, e prevedere l'ammissione al concorso con il requisito della cosiddetta "anzianità d'area", purchè posseduti alla data del primo bando. La riapertura dei termini lascia immutato il sistema di valutazione dell'anzianità nei diversi livelli della area (B1, B2, B3) così come il peso dei diversi titoli.
- c) **iniziare dal 15 giugno 2009 i percorsi formativi per tutti, con modalità più speditive da concordare con le OO SS, con l'obiettivo di chiudere la formazione entro il 31 ottobre 2009;**
- d) procedere alle prove orali con l'obiettivo di completare la procedura entro aprile 2010.

L'attività di cui al punto c) è immediatamente operativa.

La decisione definitiva è subordinata ad un ulteriore indispensabile confronto con gli organi di consulenza giuridica e con l'Avvocatura Generale, su preciso invito dei suddetti organi.

Roma, 6 maggio 2009

IL DIRETTORE GENERALE
(arch. Antonia Pasqua Recchia)